



Sent. n. 141/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

dott. Giovanni Natali Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi iscritti ai **nn. 37769, 37770, 37771, 37772 e 37773** del registro di Segreteria, sui conti giudiziali nn. 18014, 18004, 17997, 17991 e 17113 resi dalla ditta individuale ECORINASCITA di Giuseppe Ferrucci in qualità di concessionario del servizio di rimozione forzata e custodia dei veicoli del Comune di Bisceglie (BAT) per gli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, depositati il 24.3.2022 (2016-2019) e il 23.8.2021 (2020);

viste le relazioni di deferimento nn. 577 (2016), 578 (2017), 579 (2018), 580 (2019) e 581 (2020) sui conti in giudizio, depositate in Segreteria il 4.12.2024;

visti i decreti del 9.12.2024 con cui il Presidente Aggiunto della Sezione ha fissato l'udienza del 4.6.2025 per la trattazione dei giudizi;

viste le conclusioni della Procura depositate il 27.5.2025;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

uditi, nell'udienza del 4.6.2025 svolta con l'assistenza del segretario

dott.ssa Maria Teresa Savino, il relatore dott. Giovanni Natali, il pubblico

	ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia	
	Minervini; nessuno comparso per il Comune e l'agente contabile, non	
	costituiti;	
	ritenuto e considerato quanto segue in	
	FATTO e DIRITTO	
	1. – Con contratto Rep. 518 del 29.7.2004 il Comune di Bisceglie affidava alla	
	ditta ECORINASCITA la concessione del servizio di rimozione forzata e	
	custodia dei veicoli all'esito dell'aggiudicazione della relativa gara avvenuta	
	nello stesso anno; con successive determinazioni del Responsabile della	
	Polizia locale il servizio è stato riconfermato mediante plurimi affidamenti	
	diretti di durata biennale, agli stessi patti e condizioni.	
	Il servizio consta di due tipi di operazioni: la “ <i>rimozione completa</i> ” (nel caso	
	in cui l'operazione di rimozione venga portata a compimento) e il “ <i>mancato</i>	
	<i>aggancio</i> ” (nel caso in cui l'operazione venga iniziata ma non completata per	
	il sopraggiungere del proprietario e/o titolare di altro diritto relativo al veicolo).	
	In base al contratto di servizio (pag. 2), il concessionario è tenuto a riscuotere	
	dagli utenti stradali gli importi dovuti per il servizio di rimozione, calcolati	
	sulla base delle tariffe previste dall'art. 6 del capitolato speciale di gara, e a	
	riversarne al Comune il 12%, al netto dell'IVA, mediante pagamenti mensili	
	posticipati (art. 12 del capitolato); detta percentuale è stata ribadita nelle	
	successive determinazioni di affidamento diretto.	
	Quanto alle tariffe da applicare agli utenti, il contratto menziona quelle del	
	soccorso stradale di cui al d.m. 4.9.1998, n. 401 ma negli esercizi interessati le	
	tariffe sono state rideterminate dalla Giunta comunale con proprie	
	deliberazioni (n. 66/2016 per il 2016, n. 363/2016 per il 2017, n. 39/2018 per	
	2	

il 2018, n. 60/2019 per il 2019 e n. 198/2020 per il 2020).

2. – Con le relazioni indicate in epigrafe il magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio dei suindicati conti giudiziali, sulla base dei seguenti rilievi:

a) Errata modalità di compilazione; omessa indicazione degli importi riscossi.

I conti giudiziali sono stati redatti utilizzando il modello 21 del d.P.R. 31.1.1996, n. 194 ma la loro compilazione non risulta rispettosa delle regole previste per tale tipologia di conto. In particolare: la parte sinistra dei conti, destinata a dare evidenza delle riscossioni, non riporta le somme riscosse dall'agente contabile in applicazione del tariffario approvato annualmente dalla Giunta comunale ma esclusivamente la quota di spettanza dell'Ente locale; la parte destra del modello, destinata a dare evidenza dei versamenti e degli estremi delle quietanze, non è stata compilata. Tali modalità di redazione precludono il controllo immediato sulla corretta quantificazione della quota riversata al Comune.

Per accertare gli importi riscossi dall'agente contabile nei diversi esercizi all'esame, infatti, sono state scrutinate le ricevute fiscali emesse nei confronti degli utenti stradali, il cui totale è risultato pari a € 6.049,00 per il 2016, € 7.077,00 per il 2017, € 8.482,00 per il 2018, € 7.528,54 per il 2019 ed € 3.157,98 per il 2020.

Lo scrutinio delle singole ricevute ha fatto tuttavia emergere la non corrispondenza tra il numero delle operazioni fatturate e quello delle operazioni riportate nei conti giudiziali; incongruenza che non è stato possibile superare attraverso i registri di Polizia locale. In particolare, le operazioni di *rimozione e mancato aggancio* sono risultate pari:

	- per il 2016 , a: <i>i)</i> 58 e 11 in base alle ricevute fiscali; <i>ii)</i> 57 e 20 in base al modello 21; <i>iii)</i> 51 e 18 in base ai registri di Polizia locale;	
	- per il 2017 , a: <i>i)</i> 64 e 2 in base alle ricevute fiscali; <i>ii)</i> 70 e 8 in base al modello 21; <i>iii)</i> 67 e 10 in base ai registri di Polizia locale;	
	- per il 2018 , a: <i>i)</i> 78 e 10 in base alle ricevute fiscali; <i>ii)</i> 82 e 22 in base al modello 21; <i>iii)</i> 79 e 21 in base ai registri di Polizia locale;	
	- per il 2019 , a: <i>i)</i> 70 e 8 in base alle ricevute fiscali; <i>ii)</i> 75 e 11 in base al modello 21; <i>iii)</i> 75 e 9 in base ai registri di Polizia locale;	
	- per il 2020 , a: <i>i)</i> 30 e 3 in base alle ricevute fiscali; <i>ii)</i> 40 e 7 in base al modello 21 e ai registri di Polizia locale.	
	A corredo di ciascun conto, il concessionario ha prodotto un prospetto riepilogativo dal quale si ricavano le modalità di calcolo degli importi di spettanza del Comune; a dispetto di quanto convenzionalmente previsto (12% del totale riscosso), detti importi sono stati quantificati in misura fissa e, precisamente, in € 9,42 per ciascuna rimozione completa e in € 6,38 per ciascun mancato aggancio.	
	Sul punto in sede istruttoria il Comandante di Polizia locale ha riferito che detti importi fissi costituirebbero il 12% della tariffa prevista per ciascun tipo di operazione; segnatamente: € 9,42 rappresenterebbero il 12% di € 78,50 (tariffa della rimozione forzata); € 6,38 rappresenterebbero il 12% di € 53,17 (tariffa del mancato aggancio).	
	Tuttavia, tale affermazione non trova riscontro nelle ricevute scrutinate, dalle quali emergono importi differenziati per operazioni dello stesso tipo. A titolo esemplificativo, la tariffa applicata per il mancato aggancio varia: <i>i)</i> da € 30,00 a € 80,00 nel 2016; <i>ii)</i> da € 25,00 a € 60,00 nel 2017; <i>iii)</i> da € 40,00 a € 90,00	
	4	

	In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dal Magistrato istruttore in	
	ordine agli specifici profili di non conformità rilevati, il Responsabile	
	finanziario, con nota acquisita al protocollo della Sezione con il n. 1867 del	
	15.10.2024, ha riferito quanto segue in relazione a tutti gli esercizi compresi	
	nel quinquennio all'esame:	
	- <i>profili di non conformità rilevati</i> : la resa del conto non riporta le somme	
	complessivamente rimosse dall'agente contabile nell'anno; inoltre, lo stesso,	
	riporta erroneamente nella colonna " <i>estremi riscossione</i> " le somme riversate	
	al Comune;	
	- <i>motivi di mancata parificazione</i> : la resa del conto è stata approvata con	
	determinazione della Ripartizione Finanziaria (n. 17 del 14.4.2017 per il 2016,	
	n. 30 del 12.4.2018 per il 2017, n. 30 del 5.4.2019 per il 2018, n. 17 del	
	30.4.2020 per il 2019 e n. 26 del 29.4.2021 per il 2020), dando atto che quella	
	predisposta da ECORINASCITA non risulta conforme in quanto non riporta	
	le somme complessivamente rimosse dall'agente contabile nell'anno. Inoltre,	
	erroneamente, il concessionario riporta nella colonna " <i>estremi riscossione</i> " le	
	somme riversate al Comune. Tale segnalazione non ha avuto alcun riscontro	
	sia dal concessionario del servizio sia dal comandante della P.M., responsabile	
	del visto di regolarità.	
	<i>c) <u>Difformità delle modalità di gestione del servizio rispetto alla disciplina</u></i>	
	<i><u>convenzionale.</u></i>	
	In base all'art. 12 del capitolato di gara, il gestore avrebbe dovuto utilizzare	
	per la rendicontazione delle operazioni <i>bollettari con matrici madre-figlia</i>	
	<i>messi a disposizione del Comune</i> . Per contro, per tutti gli esercizi all'esame	
	sono risultati utilizzati bollettari comuni e le ricevute trasmesse, anziché	
	6	

	parifica da parte del Comune di Bisceglie e il conseguente esame ai sensi delle	
	pertinenti disposizioni del Codice della giustizia contabile.	
	3. – Le relazioni, unitamente ai pedissequi decreti presidenziali di fissazione	
	dell’odierna udienza, sono state comunicate via pec il 9.12.2024 al Comune,	
	onerando quest’ultimo di provvedere alla comunicazione all’agente contabile.	
	4. – Con note depositate il 10.12.2024 il Comune di Bisceglie ha documentato	
	l’avvenuta comunicazione in pari data all’agente contabile delle relazioni e dei	
	decreti presidenziali di fissazione d’udienza.	
	5. – Il 27.5.2025 la Procura regionale ha rassegnato le proprie conclusioni <i>ex</i>	
	art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, chiedendo di dichiarare l’irregolarità	
	dei conti all’esame e di disporre la loro ricompilazione per le ragioni illustrate	
	e i profili rilevati nelle relazioni di deferimento.	
	6. – All’odierna udienza, nessuno comparso per l’agente contabile e il	
	Comune di Bisceglie, il pubblico ministero si è riportato alle conclusioni in	
	precedenza rassegnate.	
	7. – In via pregiudiziale il Collegio, attesa la connessione soggettiva e	
	oggettiva dei giudizi in epigrafe, afferenti a conti giudiziali aventi per oggetto	
	la medesima gestione riferita a diversi esercizi, ne dispone la riunione.	
	8. – Ai sensi dell’art. 145, comma 3, prima parte, del d.lgs. n. 174/2016, <i>«Il</i>	
	<i>giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte</i>	
	<i>dell’amministrazione, procede all’esame del conto, dei documenti ad esso</i>	
	<i>allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo</i>	
	<i>di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria</i>	
	<i>all’amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di</i>	
	<i>eventuali errori materiali».</i>	
	8	

Come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede consultiva di questa Corte «*La “parificazione” è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo*» (parere n. 4/2020/CONS dell’11.9.2020).

9. – L’assenza del visto di parifica o comunque l’assenza della opposta nota di osservazioni (anche negative) formulata dalla struttura di controllo interno impedisce, come da consolidata giurisprudenza della Corte, qualsiasi verifica giudiziale. Di recente è stato infatti ribadito che «“(…) la c.d. parificazione del conto da parte dell’amministrazione costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo, tenuto conto che l’amministrazione è il primo destinatario dell’obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all’organo dal quale l’agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile presso la quale il conto va successivamente depositato, previa parificazione del rendiconto, ovvero già munito dell’attestazione di parifica. Tale certificazione di conformità o parifica del conto, com’è noto, deve basarsi sulle scritture dell’amministrazione o sugli altri elementi in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall’agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal

	<i>contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in</i>	
	<i>possesso dell'amministrazione. Infatti, la parifica presuppone la possibilità di</i>	
	<i>svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall'agente</i>	
	<i>e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell'amministrazione, ed</i>	
	<i>ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili,</i>	
	<i>ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto</i>	
	<i>giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell'ente (reversali</i>	
	<i>d'incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture) (Sez. Sicilia, sent. n.</i>	
	<i>432/2020)'' (Sez. Marche, n. 366/2021, che riprende testualmente Sez. III App.</i>	
	<i>n. 542/2017)» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. per il Veneto, sentenza n. 31 del</i>	
	<i>5.5.2023).</i>	
	Ciò posto, i conti giudiziali nn. 18014, 18004, 17997, 17991 e 17113, resi dalla	
	ditta individuale ECORINASCITA di Giuseppe Ferrucci in qualità di	
	concessionario del servizio di rimozione forzata e custodia dei veicoli del	
	Comune di Bisceglie per gli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020,	
	devono essere dichiarati improcedibili in quanto sprovvisti di parifica, con	
	obbligo a carico dell'agente contabile di procedere alla loro corretta	
	ricompilazione, onde consentirne la parifica da parte del Comune e il	
	conseguente esame da parte del giudice contabile.	
	L'esito del giudizio non consente la liquidazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia,	
	definitivamente pronunciando sui giudizi di conto riuniti iscritti ai nn. 37769,	
	37770, 37771, 37772 e 37773 del registro di Segreteria,	
	DICHIARA	
	10	

